



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi**

**N. 106 del 27/03/2018**

**OGGETTO: Presa d'atto della variante al contratto in essere con l'operatore economico Oxoid Spa avente ad oggetto la fornitura del terreno pronto all'uso Half Fraser Broth (ns codice TE0292) per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (CIG 03298790C3)**



## **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

### **LEGNARO (PD)**

#### **D E T E R M I N A Z I O N E**

#### **DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi**

**OGGETTO: Presa d'atto della variante al contratto in essere con l'operatore economico Oxoid Spa avente ad oggetto la fornitura del terreno pronto all'uso Half Fraser Broth (ns codice TE0292) per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (CIG 03298790C3)**

In seguito all'espletamento di apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, indetta ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, con Delibera del Direttore Generale n. 496/2009 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "Istituto" o "IZSVe") affidava all'operatore economico Oxoid Spa, con sede legale a Rodano (MI), in Strada Rivoltana km 4, la fornitura del terreno pronto all'uso *Half Fraser Broth* (ns codice TE0292) per un periodo di 61 mesi ed un importo complessivo presunto di € 91.500,00 Iva esclusa, pari a € 109.800,00 con Iva al 20% inclusa.

Il relativo contratto è stato stipulato con lettera di affidamento acquisita sottoscritta dal fornitore a nostro prot n. 10320/2009, conservata agli atti.

Al fine di garantire l'approvvigionamento dei beni di cui trattasi nel periodo successivo alla scadenza del citato contratto, l'Istituto avviava apposita procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006 e degli artt. 329 e ss. del D.P.R. 207/2010, per l'affidamento della fornitura triennale dei terreni pronti all'uso *Baird Parker + RPF e Half Fraser Broth*.

In ragione del prolungarsi delle operazioni di gara, valutata la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei terreni in oggetto per i laboratori dell'Istituto, ed attesa la facoltà prevista nel sopracitato contratto, il Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi ha ritenuto sussistenti le condizioni per procedere alla proroga del contratto in esame per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a mesi 3.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 113/2014 veniva pertanto disposta la proroga tecnica trimestrale del contratto con

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

L'operatore economico Oxoid Spa, per un importo complessivo presunto di € 4.500,00 Iva esclusa, pari a € 5.490,00 con Iva al 22% inclusa.

Esaminati i consumi registrati in corso di vigenza del contratto da parte dei vari laboratori dell'Istituto, per il terreno pronto all'uso *Half Fraser Broth* (ns codice TE0292), lo scrivente Servizio ha recentemente rilevato che è stato superato il fabbisogno massimo previsto nel contratto.

Preso atto di ciò, si riporta quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 – applicabile *ratione temporis* al contratto in parola - il quale, al comma 2, lett. c), consentiva alla Stazione appaltante la facoltà di apportare variazioni all'oggetto di ciascun contratto di appalto *"(..) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto"*.

L'opzione di variante sopra illustrata, era stata altresì prevista nel contratto stipulato con l'operatore economico Oxoid Spa, nostro prot n. 10320/2009, conservato agli atti del Servizio.

Con riferimento all'importo della variante, si riporta quanto previsto dal comma 4 del citato art. 311 del D.P.R. 207/2010: *"Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore."*

Tutto ciò considerato, il Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi,

- preso atto che:
  - l'importo della variante contrattuale ammonta a € 20.208,60 IVA esclusa, superando pertanto il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto;
  - la fornitura dei prodotti eccedenti il fabbisogno massimo previsto in contratto è stata eseguita dall'appaltatore nel rispetto delle condizioni del contratto originario senza richiesta di alcuna indennità ulteriore;
  - il contratto in esame ha avuto scadenza in data 31/03/2015;
- richiamato altresì quanto previsto dalla giurisprudenza in materia, secondo cui *«(..) occorre distinguere le varianti (consentite) in corso di esecuzione dalla rinegoziazione (non consentita). A questa stregua, le modifiche dell'opera sono vietate nella misura in cui abbiano attitudine a mutare in modo significativo il regolamento negoziale, conducendo alla realizzazione di opere differenti rispetto a quelle poste a base di gara. Pertanto non è consentito all'Amministrazione procedere a un sostanziale affidamento diretto anziché addivenire ad una modifica delle condizioni contrattuali preesistenti a seguito dell'introduzione del nuovo assetto normativo e nei limiti consentiti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207 del 2010. (...)»* - TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 15 aprile 2013, n. 3801 - inoltre *«le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di appalto devono ritenersi equivalenti ad una nuova aggiudicazione quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto»* Corte giustizia CE Grande Sezione, 13 aprile 2010, n. 9;
- ritenuto che nel caso di specie non si configurino mutazioni significative e sostanziali al contratto iniziale mediante la realizzazione di forniture differenti, né che sia stata violata la

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

libertà negoziale delle parti, appurandosi nei fatti il tacito consenso fra le medesime all'esecuzione della fornitura;

- verificato il rispetto del principio di economicità degli affidamenti, avendo la Stazione appaltante fruito di una prestazione a condizioni particolarmente vantaggiose;

ritiene legittimo l'esercizio della predetta opzione di variante con riferimento al contratto in esame, ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI**

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

### **D E T E R M I N A**

1. di autorizzare l'esercizio dell'opzione di variante prevista dal contratto in essere con l'operatore economico Oxoid Spa, con sede legale a Rodano (MI), in Strada Rivoltana km 4, stipulato con lettera di affidamento acquisita a nostro prot n. 10320/2009, conservata agli atti del Servizio;
2. di dare atto che, per effetto di tale variante, l'importo complessivo presunto del contratto è rideterminato in € 116.208,60 Iva esclusa, pari a € 139.944,49 Iva inclusa, rimanendo immutati la durata contrattuale, i prezzi unitari e le restanti condizioni contrattuali;
3. di prendere atto dell'intervenuta imputazione della spesa conseguente alla variante di cui sopra, alla voce di budget "*410010020 /PRO /MAT LAB.*", per i rispettivi anni di competenza.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Il Dirigente  
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e  
Servizi  
Dott. Davide Violato